

STATUTO

E' costituito fra i Rivenditori di Giornali e Riviste di Milano e Provincia il Sindacato Provinciale Autonomo Giornalai con sede in Milano Via San Sisto 3. Esso è aderente al Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai S.N.A.G. - Confcommercio con sede in Milano –Via San Vito, 24.

I PRINCIPI ISPIRATORI E LE FINALITA' GLI AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Art. 1

Il Sindacato Provinciale aderente alle realtà territoriali della Confcommercio;

- a) rappresenta e tutela sul piano locale gli interessi sociali e morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore della vendita di giornali e riviste;
- b) non può avere vincoli con partiti o movimenti politici;
- c) può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere Provinciale Circondariale e Comunale, in armonia con i propri scopi sociali;
- d) si prefigge di rappresentare unitariamente la categoria, nonché di difendere gli interessi professionali, economici, morali, sociali, collettivi ed individuali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, nell'ambito del proprio territorio;
- e) deve favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- f) deve valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale a beneficio dei propri iscritti;
- g) deve assistere e rappresentare gli associati nella elaborazione e stipulazione di accordi di carattere locale e nella promozione di ogni altra intesa di carattere economico finanziario;
- h) deve nominare e designare propri rappresentati o delegati di enti, organismi e commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta ed ammessa;
- i) può sviluppare forme territoriali in favore dei propri iscritti e dei loro familiari;
- j) può fornire beni e servizi utili alla gestione ed allo sviluppo delle aziende dei propri associati, anche attraverso la costituzione di soggetti giuridici;
- k) può dare vita e/o partecipare alla costituzione di Federazioni con le altre organizzazioni sindacali di categoria.

RAPPORTI ASSOCIAТИVI **SOCI – ADESIONI – MODALITA' E CONDIZIONI** **DECADENZA – RECESSO**

Art. 2

- 1) Possono aderire al Sindacato Provinciale, avendone diritto, in qualità di soci effettivi;
 - a) tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che risultino in possesso di idonea autorizzazione ad esercitare la rivendita al pubblico della stampa quotidiana e periodica, rilasciata dall'Ente Competente;
 - b) possono altresì associarsi secondo modalità e condizioni deliberate dalla Presidenza, organizzazioni, enti e istituzioni che si prefiggono fini similari e comunque in armonia con quelli dell'Associazione;
 - c) possono aderire inoltre tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che risultino in possesso di autorizzazione alla vendita quali affittuari della rivendita di giornali, in tale caso il titolare originario dell'autorizzazione ha comunque diritto all'iscrizione al Sindacato Provinciale;
 - d) possono inoltre aderire al Sindacato Provinciale quali soci effettivi, pur non essendo più titolari di autorizzazione alla vendita, coloro che hanno ricoperto continuativamente negli ultimi cinque anni antecedenti la richiesta di adesione, cariche elettive all'interno dei Sindacati Provinciali, Circondariali e/o Comunali.

2) Nei centri della Provincia di Milano ove esistano almeno 5 Rivenditori può essere costituito il Sindacato Circondariale o Comunale con ordinamento di analogia al presente Statuto e salvo eventuali deroghe suggerite da particolari esigenze locali. Il Sindacato Circondariale o Comunale è parte integrante di quello Provinciale e la sua costituzione dovrà avere il riconoscimento e l'omologazione del Consiglio Direttivo del Sindacato Provinciale. Il Sindacato Circondariale o Comunale è retto da una Commissione composta di tre membri eletta per scrutinio segreto dagli organizzati locali in possesso di regolare tessera del Sindacato Provinciale. La Commissione Comunale è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Cassiere.

Art. 3

Per quanto attiene le modalità di adesione e condizione si deve prevedere quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto SNAG Nazionale ove per il "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio Direttivo del Sindacato Territoriale.

Art. 4

In relazione alle ipotesi di decadenza o recesso si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto dello SNAG Nazionale.

Art. 5

Deve provvedersi che ai soci vada garantita la più ampia libertà di espressione in merito a tutti i problemi sindacali ed alle questioni concernenti la categoria, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni, prendendo le dovute misure di salvaguardia di questo principio contro chiunque si rendesse responsabile di atti di intolleranza e di comportamento fazioso.

CARICHE SOCIALI – ELEGGIBILITÀ'

Art. 6

Il Sindacato Provinciale dello SNAG è fondato sul principio della più ampia democrazia interna e pertanto tutte le cariche sociali, in ogni istanza organizzativa, sono elettive e tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.

Art. 7

Ogni iscritto al Sindacato Provinciale partecipa con uguaglianza di diritti alla formazione delle delibere personalmente o a mezzo delega scritta rilasciata a famigliare o ad altro rivenditore iscritto al Sindacato, il quale non potrà avere più di due deleghe.

Art. 8

Alle cariche sociali possono accedere gli iscritti aventi diritto al voto o famigliare all'uopo delegato, ovvero uno dei soci munito di delega o procura speciale in caso, rispettivamente, di società di persone o società di capitali.

Art. 9

Non possono essere eletti e ricoprire cariche sociali coloro i quali svolgono altre attività professionali in contrasto con gli interessi della categoria.

CARICHE SOCIALI – ORGANI ED ELEZIONI

Art. 10

Sono organi del Sindacato Provinciale:

- a) l'assemblea Generale degli iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 11

L'assemblea del Sindacato Provinciale delibera a maggioranza di voto dei presenti aventi diritto al voto e con la presenza di almeno il 70% degli iscritti in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 12

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione morale che deve essere inviata alla Presidenza Nazionale dello SNAG;

- a) l'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; può essere altresì convocata in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli iscritti;
- b) prima dell'inizio di ogni assemblea deve eleggersi il Presidente ed il Segretario della stessa;
- c) le convocazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria si effettuano mediante avviso su bollettino sindacale ovvero tramite circolare inviata personalmente a tutti gli iscritti a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo e-mail.
- d) potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua;
- e) l'assemblea ordinaria elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- f) l'assemblea ordinaria nomina i delegati al Congresso Nazionale dello SNAG;
- g) l'assemblea straordinaria delibera le modifiche allo statuto, lo scioglimento del Sindacato, la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione, nonché su ogni altro aspetto di particolare importanza che si riterrà di porre ad essa.

Art. 13

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato dall'assemblea.

Art. 14

L'assemblea Provinciale per l'elezione del Consiglio Direttivo, deve essere convocata non oltre i quattro anni.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà inviare alla Presidenza Nazionale dello SNAG, entro 30 giorni dalla data in cui si è tenuta l'assemblea elettiva, l'esito della stessa, l'elenco degli eletti e le rispettive cariche.

Art. 16

Le modalità delle elezioni sono regolate dal regolamento allegato allo Statuto dello SNAG Nazionale.

Art. 17

Il Sindacato Provinciale ha autonomia patrimoniale ed amministrativa e risponde delle obbligazioni assunte unicamente con il proprio fondo comune, delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente coloro che hanno agito per nome e per conto del Sindacato.

Art. 18

Le cariche elettive hanno una durata massima di quattro anni e gli eletti non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per due sedute anche non consecutive; non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta dallo SNAG Nazionale.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente a tutti gli effetti il Sindacato, sia attivamente che passivamente.

Art. 20

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale quella per la quale ha votato il Presidente.

Art. 21

Sono di competenza del Consiglio Direttivo, oltre l'ordinaria amministrazione, la compilazione annuale di un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere esposto nei locali del Sindacato affinché tutti gli iscritti ne possano prendere visione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elabora la stipula di convenzioni a carattere locale anche di concerto con le altre Organizzazioni Sindacali di Categoria.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed elegge, nel suo primo insediamento, il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere; può, ove lo ritenga, procedere alla nomina di un Consigliere con funzioni di Segretario con il compito di redigere tutti i verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

TESSERAMENTO E CONTRIBUTI

Art. 25

Il Sindacato Provinciale deve provvedere alla riscossione delle quote associative e può farsi rilasciare da ogni singolo iscritto la delega per le trattenute a favore del Sindacato dei sovraccosti laddove previsti dall'Accordo Nazionale o da altri accordi.

DOVERI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI **SANZIONI**

Art. 26

Il Rappresentante Sindacale che dovesse svolgere attività professionale o sindacale in contrasto con le finalità e le decisioni dell’organizzazione centrale dello SNAG, decade dalla carica ed è possibile di provvedimenti disciplinari che possono giungere sino all’espulsione.

Art. 27

I Consigli Direttivi possono applicare, agli iscritti che si sono resi responsabili di atti di indisciplina, intolleranza ed altri atti giudicati biasimevoli, le sanzioni che riterrà opportuno quali la deplorazione scritta, la sospensione, l’espulsione;

- a) la sanzione della sospensione impedisce la partecipazione all’attività degli organi statutari;
- b) le espulsioni sono pronunciate, previa richiesta, dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’interessato ed alla Presidenza Nazionale dello SNAG;
- c) I soci espulsi possono ricorrere in prima istanza al Consiglio Nazionale dello SNAG ed in seconda ed ultima istanza al Collegio dei probiviri dello SNAG Nazionale.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 28

Le proposte di modifiche allo statuto, purché in armonia con lo statuto dello Snag Nazionale devono essere approvate da una maggioranza di almeno due terzi degli associati, anche per referendum. La manifestazione di voto può essere espressa a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo e-mail, o con altre forme che attestino la ricezione della scheda.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 29

Il patrimonio del Sindacato Provinciale è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengono in legittimo possesso del Sindacato Provinciale;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

Art. 30

I proventi del Sindacato Provinciale sono formati da:

- a) contributi sindacali ordinari;
- b) contributi sindacali integrativi;
- c) contributi sindacali straordinari;
- d) oblazioni volontarie;
- e) varie.

Art. 31

L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

SCIOLGIMENTO DEL SINDACATO

Art. 32

Lo scioglimento del Sindacato Provinciale è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli iscritti, la quale dovrà essere costituita da un numero di rappresentanti che detengono almeno il 75% dei voti attribuibili e delibera con il voto favorevole di almeno il 75% dei votanti.

Art. 33

La stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

L'associazione non è a scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ancorché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 35

E' fatto obbligo, in caso di scioglimento del Sindacato Provinciale per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni di legge vigente.

Art. 36

Per quanto non previsto dallo Statuto del Sindacato Provinciale, si applicano le norme dello Statuto dello SNAG Nazionale in quanto compatibili, ovvero le disposizioni del Codice Civile.